



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. promossa da:

*Parte 1* (C.F. *C.F. 1*), con il patrocinio dell'avv.  
*C.F. 2*

, elettivamente domiciliato in  
presso il difensore avv.

*Parte 2* (C.F. *C.F. 3*), con il patrocinio dell'avv.  
( *C.F. 2*

, elettivamente domiciliato in  
presso il difensore avv.

ATTORE

contro:

*Controparte\_1* (C.F. *P.IVA 1*), con il patrocinio dell'avv.  
e elettivamente domiciliato in presso il  
difensore avv.

CONVENUTO

**Oggetto: Mutuo**

**CONCLUSIONI:** Le parti hanno così concluso con note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.07.2024:

*Parte 1* *Parte 2*

nel merito:

-accertato e dichiarato che la *CP\_2* convenuta ha omesso di comunicare agli esponenti il documento di sintesi 1/2012 ed il piano di ammortamento del mutuo in oggetto, con relativa identificazione della data di scadenza del medesimo mutuo per il 30/6/2035, avendovi provveduto solo a seguito dell'intervento dell'ABF;

-accertato e dichiarato che la clausola “floor” contenuta nel contratto di mutuo oggetto di causa, applicato in accolto ai ricorrenti nella misura del 3,25 %, diminuito dal 1°/4/2021 al 2,25%, è illegittima, perché comunque vessatoria, per i motivi dedotti in narrativa dell’atto introduttivo;

per l’effetto:

-condannare la *CP\_2* convenuta a restituire la somma di €. 9.132,73, determinatasi dal 30/9/2012 al 31/12/2022 in conseguenza della abusiva applicazione della predetta clausola illegittima, prevedente un tasso minimo a favore della *CP\_2* pari al 3,25%, diminuito dal 1°/4/2021 al 2,25%, od altra somma, maggiore o minore, che risulti dalla disapplicazione della predetta clausola e dall’applicazione costante di uno spread nella misura dell’1,40 % oppure anche dello spread nella misura del 2,25% dal 1°/4/2021;

-disporre dal 1°/4/2021 fino alla fine del rapporto di mutuo la disapplicazione della clausola “floor” illegittima e, quindi, detratta la clausola “floor” con spread costante sempre e solo nella misura dell’1,40%, ovvero del 2,25 % dal 1°/4/2021.

Con interessi legali dal dovuto al saldo. Spese e compensi professionali rifusi ex DM 55/2014 ed ex DM 37/2018; diritti di mediazione obbligatoria del pari rifusi.

In istruttoria:

si richiamano i documenti da n. 1 a n. 12 descritti in narrativa del ricorso introduttivo, nonché, quali docc. n. 13 e n. 14 la relazione di ricalcolo interessi nell’ambito del piano di finanziamento in oggetto, redatto dal Dr. *Persona 1* e il documento di sintesi pervenuto agli esponenti il 20/3/2023;

in caso di ammissione di CTU a fronte della avversaria contestazione della relazione del predetto Dr. *Per 1* disporre la stessa con spese a carico della *CP 2* convenuta.

*CP 1*                    **RUPPO**                    *Controparte\_1*

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE:

- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;

IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

IN VIA ISTRUTTORIA

- rigettare le istanze istruttorie avversarie.

#### **FATTO E DIRITTO**

Con ricorso *ex art 702 bis c.p.c.*, i signori *Parte 1* e *Parte 2* hanno chiesto la condanna di *Controparte\_1* al pagamento in loro favore della somma di € 6.520,79, previo accertamento della nullità della clausola “floor” contenuta nel contratto di mutuo stipulato con *CP\_1*

*Controparte\_1* e della nullità dell'aumento dello spread da 1,40 a 2,25 punti operato dalla banca in data 1.4.2021.

A sostegno delle proprie domande, i ricorrenti hanno allegato:

che in data 28.6.2012 avevano acquistato dalla società *Controparte\_3* la propria casa di abitazione, con contestuale accollo di una quota del mutuo precedentemente stipulato da [...]

*Controparte\_3* con *Controparte\_1*

che nel contratto di mutuo era previsto un tasso variabile rapportato all'Euribor a 3 mesi con uno spread di 1,400 punti ed un tasso minimo applicabile "floor" del 3,250% annuo;

che dal 1.04.2021 la banca aveva modificato le condizioni contrattuali senza il loro assenso, diminuendo il tasso "floor" al 2,25% e aumentando contestualmente lo spread a 2,25 punti;

che solamente dopo aver presentato ricorso all'ABF avevano ottenuto la documentazione completa relativa al contratto di mutuo;

che la clausola contenente il tasso "floor" è illegittima perché non approvata per iscritto e vessatoria ai sensi della nonnativa contenuta nel codice del consumo;

che l'aumento dello spread da 1,40 punti a 2,25 punti dal 1/4/2021 è nullo in quanto avvenuto senza accettazione da parte dei mutuatari;

che, per effetto dell'applicazione della predetta clausola illegittima, hanno versato alla banca una somma di € 6.520,79 in eccesso rispetto a quanto dovuto, come emerge dal prospetto di calcolo al 31.12.2021 (doc. 12);

che la banca, oltre a dover restituire la predetta somma, dovrà altresì essere condannata alla restituzione dell'ulteriore somma derivante dalla applicazione della clausola "floor" al tasso minimo del 2,25%, dal 1°/1/2022 fino alla definitiva disapplicazione di detta clausola.

*Controparte\_4* si è costituita in giudizio contestando quanto *ex adverso* dedotto.

In particolare, ha allegato che il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio non è stato sottoscritto e negoziato dai ricorrenti, ma da *Controparte\_3* società di capitali certamente non soggetta all'applicazione della disciplina contenuta nel codice del consumo. Le obbligazioni di pagamento gravanti sui ricorrenti, ha precisato la banca, derivano dall'accollo di una quota del predetto mutuo e, con detto accollo, i ricorrenti si sono impegnati a rispettare le medesime condizioni contenute nel contratto di mutuo originario.

La banca ha inoltre sottolineato che la clausola “floor” contenuta nel contratto è formulata in modo chiaro e comprensibile e pertanto non può considerarsi vessatoria.

La convenuta, infine, ha evidenziato che la modifica delle condizioni contrattuali dell’aprile 2021, a differenza di quanto allegato dai ricorrenti, non è avvenuta per iniziativa unilaterale della banca, ma su esplicita richiesta dei ricorrenti stessi, come emerge dal doc. 9.

Alla luce di ciò, parte resistente ha chiesto il rigetto delle domande dei signori *Pr 1* e *Parte 2* e la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, anche ai sensi dell’art 96 c.p.c.

Disposta la conversione del rito, assegnati i termini di cui all’art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell’udienza del 2.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.

\*\*\*

Le domande di parte ricorrente non meritano accoglimento.

Dal documento n. 2 prodotto dai ricorrenti emerge che in data 28.06.2012 i signori *Parte 1* e *Parte 2* hanno stipulato l’atto di compravendita della propria abitazione con la società *Controparte\_3* con contestuale accollo di una frazione del mutuo originariamente stipulato dalla predetta società con Credito Artigiano s.p.a. (oggi *Controparte\_1*)  
Sottoscrivendo tale atto i ricorrenti hanno accettato le condizioni previste nel contratto di mutuo originario (successivamente frazionato) e si sono impegnati a rispettarle:

- euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) la parte venditrice accolla alla parte acquirente, che accetta, di pagarli all'Istituto Mutuante [REDACTED] con sede in [REDACTED] quale ammontare della quota corrispondente al lotto n. 1 del frazionamento del mutuo alla parte venditrice concesso con atto a mio rogito in data 29 gennaio 2009 repertorio n. [REDACTED] registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di [REDACTED] 3 il giorno [REDACTED] al numero [REDACTED] serie DT, garantito con ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di [REDACTED] ai nn. [REDACTED] frazionato per quote con atto a mio rogito in data odierna repertorio n. [REDACTED], di cui in premessa.-----

Conseguentemente la parte acquirente si riconosce tenuta nei confronti dell'Istituto mutuante predetto al soddisfacimento degli obblighi derivanti dal citato atto e si obbliga a dare notizia del presente accollo di mutuo all'Istituto Mutuante stesso.-----

Le contestazioni relative alla clausola "floor" presente nel contratto di mutuo non sono fondate.

Occorre *in primis* evidenziare che tale clausola non ha carattere vessatorio ai sensi dell'art. 1341 c.c., atteso il carattere tassativo del relativo elenco.

La clausola "floor", inoltre, non viola l'art. 1346 c.c., poiché ha un contenuto chiaro e perfettamente determinato, rappresentando la soglia al di sotto della quale le parti, di comune intenzione e testualmente, hanno considerato antieconomica per il mutuante l'operazione creditizia, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del denaro prestato al cliente.

La presenza della clausola "floor", per giurisprudenza costante, è ammessa a condizione che essa sia contenuta in una specifica clausola contrattuale, sia stata approvata dal cliente per iscritto e sia redatta in modo chiaro e ben comprensibile. In presenza di queste tre condizioni, la clausola "floor" è lecita e non comporta alcuna indeterminatezza del tasso di interesse da applicarsi.

Come evidenziato dalla banca, il contratto di mutuo originario è stato negoziato e sottoscritto da [...] *Controparte\_3* società di capitali non soggetta all'applicazione della disciplina contenuta nel codice del consumo. Tuttavia, anche postulando che a seguito dell'accollo del mutuo da parte de ricorrenti

debba applicarsi la disciplina del codice del consumo, la predetta clausola floor risulta in ogni caso illegittima.

L'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n° 206/2005 (Cod. Cons.) recita infatti che: *1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.*

L'art. 34 comma 2 recita: *2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.*

Il controllo di vessatorietà, dunque, non si può attuare, di regola, con riguardo né alle pattuizioni relative alla determinazione dell'oggetto del contratto né al carattere di adeguatezza del corrispettivo stabilito; l'unica eccezione ammessa è l'ipotesi in cui tali elementi non siano espressi in modo chiaro e comprensibile.

Nel caso di specie, invero, il contenuto di tale clausola risulta chiaro, univoco e intelligibile:

Il rimborso di ciascuna delle suddette quote di mutuo avverrà al tasso d'interesse trimestrale del 0,812% pari a 1/4 del tasso annuo del 3,25%.

Il predetto tasso annuo - fermo restando il tasso minimo previsto del 3,25% - formerà oggetto di revisione il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre di ogni anno a partire dal 30/06/2012 e verrà fissato per ciascun trimestre successivo nella misura di 1,40 (uno virgola quaranta) punti in più dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a tre mesi pubblicato su Solè 24 Ore o su stampa specializzata relativo alla media del mese di dicembre per il trimestre dal 1 gennaio al 31 marzo, del mese di marzo per il trimestre dal 1 aprile al 30 giugno, del mese di giugno per il trimestre dal 1 luglio al 30 settembre e del mese di settembre per il trimestre dal 1 ottobre al 31 dicembre.

L'EURIBOR a tre mesi media del mese di marzo 2012 è: 0,877%.

Inoltre, il fatto che i ricorrenti avessero ben compreso il contenuto della clausola "floor" si evince dalla circostanza che gli stessi ne hanno chiesto alla banca una modifica in senso a loro (in tesi) più favorevole.

Il doc. 9 prodotto da parte resistente smentisce infatti l'allegazione di parte ricorrente relativa all'asserita modifica unilaterale delle condizioni del contratto da parte della banca. Tale documento, sottoscritto dai ricorrenti, contiene una domanda di rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto. Le contestazioni relative a tale documento sono generiche ed irrilevanti, non avendo i ricorrenti disconosciuto le firme ivi apposte.

Non pare dunque che vi si stia una modifica unilaterale della clausola da parte della banca, bensì una modifica concordata, avvenuta su iniziativa degli stessi ricorrenti.

Considerata, dunque, la validità della clausola "floor" e della modifica dello spread, risultano infondate le domande di restituzione consequenziali all'accertamento e alla dichiarazione di invalidità delle stesse.

Quanto infine alla domanda relativa all'accertamento che la consegna dei documenti relativi al contratto di mutuo sarebbe avvenuta solamente a seguito del ricorso all'ABF, se ne rileva la inammissibilità: la parte non ha infatti neppure allegato se e quali conseguenze negative sarebbero derivate dal ritardo nella consegna della documentazione e dunque quale sarebbe il suo interesse ad una pronuncia in tal senso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie. Non sussistono i presupposti per una condanna ex art 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:

-rigetta le domande proposte da *Parte\_1* e *Parte\_2* ;

-condanna *Parte\_1* e *Parte\_2* al pagamento, in solido tra loro, in favore di *Controparte\_1* delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Milano, 5 novembre 2024

Il giudice  
Laura Massari